Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
del *CONSIGLIO COMUNALE*

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

N° 11

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E PATTI PARASOCIALI TRA GLI ENTI SOCI PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' "TPL LINEA SRL"

Il giorno **15/04/2021** alle ore **19:30** in modalità telematica mediante videoconferenza, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale per la gestione delle sedute in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco	Sì
2	LETTIERI rag. LUCA - Consigliere	Sì
3	ZACCARIA p.i. REMO - Vice Sindaco	Sì
4	ROCCA rag. ENRICA - Consigliere	Sì
5	ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere	Sì
6	BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere	Sì
7	ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere	Sì
8	BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Consigliere	Sì
9	PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere	Sì
10	CASTO NOEMI - Consigliere	Sì
11	MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere	Sì
12	TASSARA dott. JACOPO - Consigliere	Sì
13	GERVASI dott. PAOLO - Consigliere	Sì
14	MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere	Sì
15	OLIVA dott. DANIELE - Consigliere	Sì
16	TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere	No
17	FRANCO ROBERTO - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	16
	TOTALE ASSENTI	1

Partecipa la Sig**. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Del Consiglio,** a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

In continuazione di seduta...

Si riunisce il Consigliere Comunale sig. Roberto FRANCO - PRESENTI N. 16.

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta, come indicato al punto n° 5 dell'Ordine del Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di deliberazione da porre in votazione.

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA, provvede ad illustrare e presentare la proposta sì come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Loano figura nella composizione societaria di T.P.L. Linea S.r.l., con sede in Savona, in Via Valletta S. Cristoforo n. 3 e detiene l'1,398% delle partecipazioni societarie;

- tale società ha, quale oggetto sociale, la gestione del servizio di mobilità pubblico locale nell'Ambito territoriale Ottimale del Savonese, come individuato dalla legge regionale n. 33/2013;

- in data 10/11/2020, con nota prot. n. 39.474, la predetta società partecipata trasmetteva bozza del nuovo statuto e dei Patti Parasociali;

- con deliberazione consiliare n. 21 del 31/07/2018, si era già provveduto ad approvare modifiche allo Statuto della T.P.L. Linea S.r.l. alle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che in base al D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, come integrato e corretto con il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, si è ravvisata la necessità di sottoporre le società in house providing al controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) del richiamato decreto, con conseguente necessità di modifica dello Statuto societario;

RICEVUTA la nota del 15/02/2021, acclarata al prot. comunale n. 6270 in data 16/02/2021, avente avente ad oggetto la trasmissione della documentazione relativa allo Statuto e ai Patti Parasociali di TPL Linea S.r.l., ai fini dell'adeguamento ai Decreti sopra riportati;

RITENUTO necessario ed opportuno che lo Statuto della T.P.L. Linea S.r.l venga adeguato alle disposizioni recate dal c.d. "T.U. Madia" ed ai fini di quanto previsto in materia di "controllo analogo", per disporre di uno strumento conforme alla legislazione statale vigente e che consenta ai comuni soci di esercitare in maniera legittima il previsto "controllo congiunto";

VISTO l'allegato testo del nuovo Statuto e dei Patti Parasociali tra gli Enti soci per la disciplina del controllo analogo sulla società, come trasmesso dalla T.P.L. Linea S.r.l. con nota prot. n. 6.270 del 16/02/2021 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che individua nel Consiglio Comunale la competenza relativa agli atti fondamentali inerenti la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

RITENUTO pertanto di dover esprimere il proprio indirizzo al riguardo, valutate le modifiche proposte meritevoli d'approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 16/06/2017, n. 100 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 24.03.2021;

Il Presidente apre la discussione.

UDITO l'intervento e la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Comunale sig. Roberto FRANCO anche a nome del suo gruppo (*intervento di cui alla registrazione audio on line allegata*);

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI N° 16
VOTI FAVOREVOLI N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa, ivi compresi gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) – DI APPROVARE la proposta di adeguamento dello Statuto della società partecipata T.P.L. Linea S.r.l. alle disposizioni recate nel T.U. di cui al D.Lgs. n. 165/2016 e s.m.i., come risultante nel nuovo testo statutario allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE la proposta dei Patti parasociali tra gli Enti soci per la disciplina del controllo analogo sulla società società T.P.L. Linea S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett.d, del D. Lgs. 175 del 19/08/2016 e s.m.i., come risultante dall'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole in occasione della prossima assemblea straordinaria dei soci della società per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra;

5) DI DARE altresì **MANDATO** al Sindaco o suo delegato di approvare specifiche modifiche di dettaglio al testo approvato che si dovessero rendere necessarie in sede di Assemblea straordinaria;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del Comune di Loano;

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla società per opportuna conoscenza;

8) DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

****

Indi, con apposita, separata votazione nominale con appello:

PRESENTI N° 16
VOTI FAVOREVOLI N° 16

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: necessità di esercitare legittimamente il controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

PROPOSTA NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' TPL LINEA S.R.L.

STATUTO VIGENTE (in *corsivo* le parti modificate o eliminate)	**NUOVO STATUTO**
Titolo I **Denominazione, Sede, Durata, Domicilio, Oggetto**	**Titolo I** **Denominazione, Sede, Durata, Domicilio, Oggetto**
Articolo 1 **(Denominazione e sede)**	**Articolo 1** **(Denominazione e sede)**
1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "TPL LINEA S.r.l."	**1.1** È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "TPL LINEA S.r.l." (di seguito anche "T.P.L." o "Società")
1.2 La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all'estero.	1.2 Stante la natura di società a partecipazione pubblica titolare di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto, non sarà ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società. **1.3** La Società T.P.L. svolge la sua attività mediante il modello in *house providing* ed è sottoposta al controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d, D.lgs 19.08.2016 n.175 e s.m.i, con soggezione a potere di coordinamento esterno come previsto dall'art. 2497 *septies* c.c. **1.4** La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell'ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all'estero, in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4-quater.

Articolo 2 **(Durata)** 2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.	**<u>Articolo 2</u>** **<u>(Durata)</u>** **<u>2.1</u>** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo articolo 17. **<u>2.2</u>** La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione.
Articolo 3 **(Libro dei Soci – Domicilio dei Soci)** 3.1 La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei Soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti. 3.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si deve far riferimento alla residenza anagrafica.	**<u>Articolo 3</u>** **<u>(Enti Soci - Domicilio dei Soci)</u>** **<u>3.1</u>** Ai fini del presente Statuto e degli altri atti societari, tra i soci, ossia coloro che detengono una quota di partecipazione del capitale sociale, sono individuati come Enti Soci gli enti locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale del Savonese. **<u>3.2</u>** Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si deve far riferimento alla residenza anagrafica.
Articolo 4 **(Oggetto)** *4.1* La Società ha per oggetto le seguenti attività: 1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative; 2)l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie. *4.2* Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:	**<u>Articolo 4</u>** **<u>(Oggetto)</u>** **<u>4.1</u>** La Società T.P.L., società *in house* degli Enti Soci, opera secondo il modello dell'*in house providing* previsto dall'Unione Europea ed in particolare dall'articolo 5, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché dalle norme interne in quanto applicabili e compatibili con il regolamento citato. **<u>4.2</u>** In relazione a quanto previsto dalle lettere a, b, d, e dell'art.4 del d.lgs 175/2016 la Società ha quale oggetto sociale la gestione del servizio di mobilità pubblico locale nell'Ambito territoriale Ottimale del Savonese, come individuato dalla L. Reg. n. 33/2013. **<u>4.3</u>** La Società ha per oggetto le seguenti attività: 1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di

a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilita, comunque di competenza degli Enti locali; b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione; c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi; d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni; e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilita, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi; f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc); g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche. Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale. *4.3* È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile.	linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative; 2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di mobilità di qualunque genere e specie. **<u>4.4</u>** Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo: a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali; b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione; c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi; d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni; e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi; f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc); g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche. Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale. **<u>4.5</u>** È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie

	ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile. **4.6** Oltre l'80% del fatturato deve essere svolto in favore degli Enti Soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata. **4.7** La Società può svolgere le suddette altre attività, previa specifica autorizzazione degli Enti Soci e nei limiti nella stessa contenuti, purché accessorie e/o strumentali all'attività prevalente e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ivi incluse le attività esercitate in via secondaria che dovranno avere contabilità separata ed il conto economico delle stesse non potrà influire sulla determinazione del servizio del trasporto pubblico locale se non in riduzione. **4.8** Il mancato rispetto del limite di cui al precedente punto 4.7 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. Lo sforamento è sanabile entro 3 mesi da quando si manifesta, ove la società rinunci all'attività sul mercato, sciogliendo i rapporti contrattuali che comportano il predetto sfioramento, o agli affidamenti diretti. **4.9** I rapporti tra T.P.L e gli Enti Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da appositi contratti di servizio che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo. **4-bis** **Controllo analogo congiunto** **4-bis.1** Il controllo analogo congiunto è esercitato nelle forme e con le modalità previste dai Patti Parasociali. Al fine di rendere effettivo il controllo analogo congiunto e per consentire l'efficace esercizio delle prerogative loro assegnate, gli Enti Soci – anche singolarmente- possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di Amministrazione richieste di informazioni inerenti l'attività svolta sul territorio di propria competenza.

	Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire tali indicazioni sempre in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. **4-bis.2** Il mancato adeguamento agli atti di indirizzo espressione del controllo analogo congiunto, può comportare la revoca del Consiglio di Amministrazione come previsto dal successivo art.12-bis.3 **4-ter** **Relazione previsionale e programmatica** **4-ter.1** Entro il 15 novembre di ciascun anno l'Organo amministrativo della Società dovrà predisporre una Relazione previsionale e programmatica, in cui sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente, dando evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati eventualmente da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi. **4-ter.2** La Relazione si compone di una parte che descrive il prevedibile e programmato andamento della Società per il successivo triennio con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, di un budget economico triennale, di un programma dei flussi finanziari relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio e di un programma triennale del fabbisogno di personale. **4-ter.3** I budget previsionali non possono essere configurati in deficit. Il pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. **4-ter.4** La Relazione previsionale e programmatica deve essere definitivamente approvata dall'Organo amministrativo della Società entro il 31 dicembre di ogni anno.

	4-ter.5 Entro il 31 luglio l'Organo amministrativo predispone la relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali, ulteriori specifici indirizzi impartiti.
Titolo II **Capitale Sociale e Conferimenti** **Articolo 5** **(Capitale Sociale)** 5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile. 5.2 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, direttamente e/o indirettamente, solamente da Enti locali.	**Titolo II** **Capitale Sociale e Conferimenti** **Articolo 5** **(Capitale Sociale)** **5.1** Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile. **5.2** Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, direttamente e/o indirettamente, solamente da Enti locali, salva la partecipazione di capitali privati nei limiti di cui all'articolo 1.2.
Articolo 6 **(Aumento del Capitale Sociale)** 6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute. 6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite. 6.2 Le delibere di aumento del capitale sociale che, attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione, spettante ai soci, facessero venire meno la partecipazione totalitaria diretta od indiretta da parte degli enti locali di cui al primo comma del presente articolo, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e dei diritti alle medesime spettanti (compresi pegno, usufrutto, diritti di opzione, etc) da parte dei soci che facciano venire meno tale condizione.	**Articolo 6** **(Aumento del Capitale Sociale)** **6.1** In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute. **6.2** La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite. **6.3** Le delibere di aumento del capitale sociale che, anche attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione, spettante ai soci, facessero venire meno le condizioni di cui all'articolo 1.3, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e dei diritti alle medesime spettanti (compresi pegno, usufrutto,

Titolo III **Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione** **Articolo 7** **(Quote e diritti sociali)** 7.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fattisalvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto che hanno carattere esclusivamente personale. **Articolo 8** **(Versamenti e finanziamenti Soci)** 8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite. **Articolo 9** **(Trasferimento delle partecipazioni *per atto tra vivi.*** ***Prelazione, diritto di covendita e obbligo di seguito)*** 9.1 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, la cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato. 9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale. 9.3 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1,	diritti di opzione, etc) da parte dei soci che facciano venire meno tale condizione. **Titolo III** **Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione** **Articolo 7** **(Quote e diritti sociali)** **7.1** Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto e dai patti parasociali che hanno carattere esclusivamente personale. **Articolo 8** **(Versamenti e finanziamenti Soci)** **8.1** I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite. **Articolo 9** **(Trasferimento delle partecipazioni)** **9.1** Fermo il limite di cui all'art. 5.2, la cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato. **9.2** I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.

qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione *nonché se oggetto dell'eventuale cessione è una partecipazione per la quale può insorgere il diritto di covendita ovvero l'obbligo di seguito di cui, rispettivamente, ai successivi Articoli 9.8 e 9.9.* 9.4 Per "trasferire" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote. 9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute. 9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. 9.7 L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei Soci, fermo	**<u>9.3</u>** Fermo il limite di cui all'art. 5.2, una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione. **<u>9.4</u>** Per "trasferire" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote. **<u>9.5</u>** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute. **<u>9.6</u>** Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. **<u>9.7</u>** L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel competente Registro delle Imprese, fermo in ogni caso l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina,

l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, nonché all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici territoriali locali, di cui all'art. 5.2, della totalità del capitale sociale. 9.8 *In caso di mancato esercizio della prelazione, sorge in capo ai Soci non cedenti un diritto di covendita della partecipazione da ciascuno di essi detenuta, alle medesime condizioni offerte al Socio cedente dal terzo acquirente (diritto di covendita, c.d.tag along). Nell'ipotesi di esercizio di tale diritto, da comunicarsi al Socio cedente a mezzo di lettera raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di cui sopra relativo all'esercizio della prelazione(90 giorni), quest'ultimo è obbligato a fare acquistare al medesimo acquirente e agli stessi termini e condizioni anche le quote dei Soci titolari del diritto di covendita. Il Socio cedente dovrà peraltro fare tutto quanto in proprio potere affinchè il terzo acquirente aderisca ad eventuali patti parasociali relativi alla Società, vigenti al momento del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non sia disposto ad acquistare le quote dei Soci non cedenti che abbiano esercitato il diritto di covendita, il Socio cedente non potrà procedere al trasferimento della propria quota di partecipazione.* *9.9 Nell'ipotesi in cui un Socio con partecipazione di maggioranza anche relativa intenda trasferire ad un terzo acquirente la partecipazione detenuta nella Società ed il terzo acquirente sia disposto ad acquistare il 100% del capitale della Società stessa, sorgerà in capo al Socio cedente il diritto di chiedere agli altri Soci non cedenti di trasferire al terzo acquirente le proprie quote di partecipazione al capitale della Società, alle medesime condizioni pattuite con il terzo acquirente per la cessione della partecipazione del Socio cedente stesso, e sempre che dette condizioni non prevedano un prezzo significativamente inferiore al valore che spetterebbe in caso di recesso, valore da accertarsi, in caso di disaccordo, con la procedura di cui all'art. 2473, terzo comma, del Codice Civile. I Soci non cedenti avranno l'obbligo di trasferire la quota di partecipazione*	nonché all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici territoriali locali di cui all'articolo 5.2, della totalità del capitale sociale.

da ciascuno di essi detenuta (obbligo di seguito, c.d. drag along). *9.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 9 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro Soci e presso il Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.*	
Titolo IV **Amministrazione, Assemblea e Organi di Controllo**	**<u>Titolo IV</u>** **<u>Amministrazione, Assemblea e Organi di Controllo</u>**
Articolo 10 **(Amministrazione e cariche)**	**<u>Articolo 10</u>** **<u>(Amministrazione e cariche)</u>**
10.1 *L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione non può nominare uno o più Amministratore/i delegato/i.*	**<u>10.1</u>** In considerazione dell'articolata partecipazione al capitale sociale e dell'elevato numero di soci, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore delegato. Il compenso del Consiglio di Amministrazione sarà moderato in rigorosa osservanza dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di riduzione della spesa pubblica.
10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implichino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.	**<u>10.2</u>** Per l'adozione di Piani di Investimento che implichino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.
10.3 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	**<u>10.3</u>** Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.
10.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.	**<u>10.4</u>** Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche

10.5 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. *10.6 Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dagli Enti soci.* 10.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. 10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile., fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.	non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti. **<u>10.5</u>** Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. **<u>10.6</u>** La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in tema di equilibrio dei generi. L'organo amministrativo è costituito anche nel rispetto della vigente normativa in materia di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori agli / dagli Enti soci. In particolare, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa stabilito dalla vigente normativa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori. **<u>10.7</u>** Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. **<u>10.8</u>** Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile, fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette

Articolo 11 **(Composizione del Consiglio di Amministrazione)** *11.1 I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai successivi Articoli 14 e 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.* *11.2 Il socio GTT SpA ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.* 11.3 *Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 11.2,* gli amministratori sono revocabili dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. 11.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. *Ciò ad eccezione dell'Amministratore nominato da GTT Spa che dovrà, invece, necessariamente, essere nominato direttamente dalla stessa.* 11.5 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci *(ivi inclusi coloro che ne sono membri ai*	della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia. **<u>10.9</u>** Nel rispetto degli indirizzi formulati degli Enti soci, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria le proposte di cui all'articolo 18. **<u>Articolo 11</u>** **<u>(Composizione del Consiglio di Amministrazione)</u>** **<u>11.1</u>** I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo Articolo 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili. **<u>11.2</u>** Il socio GTT SpA, quale partner industriale, ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo. **<u>11.3</u>** Fermo restando quanto previsto dal comma 11.2, ciascun amministratore è revocabile dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. **<u>11.4</u>** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. **<u>11.5</u>** Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci, si intende cessato l'intero Consiglio con

sensi dell'Articolo 11.2), si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.	efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica. **11.6** I soggetti nominati devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali o nelle attività rientranti nell'oggetto sociale o comprovata esperienza professionale. **11.7** I requisiti di cui al comma precedente devono essere documentati da specifico "curriculum", che evidenzi competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche specificatamente idonee per divenire componenti degli organi sociali. **11.8** La rielezione a membro del Consiglio di Amministrazione, è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi (calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusisi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista). Qualora un Consigliere di Amministrazione, venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell'ultimo mandato dovranno trascorrere 3 (tre) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali. **11.9** Non possono ricoprire la carica coloro che sono in lite con la Società, nonché gli amministratori e i dipendenti di società esercenti attività concorrenti ad esclusione degli amministratori e dipendenti delle società socie. **11.10** Non possono ricoprire la carica dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. **11.11** Se la carica è ricoperta da dipendenti delle Società socie, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, essi non percepiranno alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate entro i limiti massimi di legge. **11.12** Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i.

	11.13 La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause ostative di cui al presente articolo. **11.14** Gli Amministratori decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. **11.15** Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'articolo 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed al Codice civile.
Articolo 12 **(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)** 12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13.3, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.	**Articolo 12** **(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)** **12.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma **12.3**, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale.
12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	**12.2** La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.
12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.	**12.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	**12.4** Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.	**12.5** Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.
12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 CC, l'art. 2385 CC e l'art. 2386, ultimo comma, CC.	**12.6** Si applica agli Amministratori l'art. 2391 c.c., l'art. 2385 c.c. e l'art. 2386, ultimo comma, c.c. **12.7** I seguenti atti degli Amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale quale presupposto dell'affidamento *in house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea: a) contratti necessari e comunque opportuni per l'attività della Società, quali ad esempio: contratto per la fornitura di servizi tecnici ed operativi, contratto di affitto di ramo di azienda, contratto per la fornitura di servizi amministrativi, contratto di regolazione dei rapporti finanziari e tesoreria accentrata, contratto di affitto di impianti ed aree per il servizio; b) relazione previsionale e programmatica su base annuale e pluriennale, contenente la definizione del budget economico e finanziario annuale e dei programmi di investimento e di reclutamento di personale da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento; c) dotazione organica e regolamento del personale; d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, per un valore superiore a euro 300.000 (trecentomila); f) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a euro 300.000 (trecentomila); g) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità. **12.8** L'organo amministrativo informa gli Enti locali interessati dal servizio, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti autorizzati, sull'andamento della Società e dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la Società si

	dota di adeguati strumenti di controllo di gestione, reportistica e monitoraggio periodico dell'attività. **12.9** L'esecuzione degli atti senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca del mandato degli amministratori. **12.10** L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione sulla gestione allegata al bilancio illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione previsionale e programmatica e sulla base delle autorizzazioni ricevute, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. **12. 11** L'organo amministrativo predispone altresì annualmente la relazione sul governo societario richiesta dall'articolo 6, comma 4, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio. **Articolo 12-bis** **(Poteri del Consiglio di Amministrazione)** **12 – bis 1** L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società escluso per gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'articolo che precede. **12. – bis 2** Rientrano nella competenza esclusiva dell'Organo amministrativo e non sono delegabili, oltre quanto previsto dalla legge, i poteri e le attribuzioni relativi a: a) approvazione della proposta delle relazioni previsionali e programmatiche su base annuale e pluriennale (budget) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; c) approvazione degli atti di assunzione e licenziamento del personale;

	d) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how di valore superiore ad euro 20.000,00= per singola transazione; e) l'acquisto, la permuta e l'alienazione di immobili; f) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000,00= per ogni singolo atto; g) la proposta di tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità; h) assunzione di mutui di importo superiore ad euro 75.000,00= per ogni singolo atto. **12. – bis 3.** Qualora il Consiglio di Amministrazione si discosti dagli indirizzi espressi a tutela della manifestazione e dell'esercizio del controllo analogo congiunto, esso potra' essere revocato. Nel caso, l'atto di revoca dovrà essere debitamente motivato sentito il Consiglio di Amministrazione. **12. – bis 4.** Più in generale il Consiglio di Amministrazione dovrà adempiere a tutti gli obblighi che saranno previsti a carico del gestore dal contratto di servizio che sarà stipulato con il soggetto competente all'affidamento. **Articolo 12-ter** **(Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)** **12-ter.1** Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. **12-ter.2** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. **12-ter.3** Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo meramente esemplificativo videoconferenza, audio conferenza, etc), purché con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

	12-ter.4 Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il Consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ciascuna seduta nomina un Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni assunte e che verrà trascritto su apposito Libro, tenuto a norma di legge. **12-ter.5** Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.
Articolo 13 **(Modifica dei diritti attribuiti ai Soci)** 13.1 I diritti attribuiti individualmente e personalmente dal presente Statuto al socio GTT SpA possono essere modificati solo con il suo consenso.	**Articolo 13** **(Direttore generale)** **13.1** Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale della società. La deliberazione di nomina del Direttore Generale determina la durata dell'incarico, il compenso, i compiti e, se del caso, conferisce i necessari poteri di rappresentanza della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 14 **(Direttore generale)** 14.1 *Il Consiglio di amministrazione può nominare. eventualmente anche individuandolo fra coloro che siano componenti del consiglio medesimo, il direttore generale della società, determinandone i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.* *14.2 Al Direttore generale, ove nominato, competeranno ogni specifico potere ed ogni attribuzione – tanto di natura ordinaria, come straordinaria - occorrente per la conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale,*	**Articolo 14** **(Decisioni dei Soci e loro forma)** **14.1** Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi e a quanto previsto dai precedenti articoli 12 e seguenti, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie: 1) l'approvazione del bilancio; 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi

approvvigionamenti, forniture e clientela, contratti attivi e passivi, ferma restando l'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione in merito a: *a) poteri non delegabili dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge;* *b) approvazione dei piani operativi annuali (budget) e dei programmi di dotazione complessiva del personale, fermo restando la sua competenza in materia di assunzione del personale dipendente non appartenente alla categoria dirigenziale nei limiti delle previsioni del programma di dotazione;* *c) acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in altre società;* *d) acquisto, vendita, permuta e conferimento di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 100.000,00= per singola transazione;* *e) concessione o prestazione di garanzia e di prestiti di qualsiasi importo e l'assunzione di mutui o l'accensione di linee di credito di importo superiore ad € 75.000,00= per ogni singolo atto;* *f) determinazione delle condizioni generali e dei corrispettivi dei servizi, fatta salva la facoltà di procedere al perfezionamento di convenzioni e contratti relativi a servizi speciali di importo annuale contenuto nei limiti di cui al precedente punto d).*	responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile. **<u>14.2</u>** I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione. **<u>14.3</u>** Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.
Articolo 15 **(Decisioni dei Soci e loro forma)** 15.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi ed a quanto previsto dal precedente Articolo 12, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie: 1) l'approvazione del bilancio *e la distribuzione degli utili*; 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	**<u>Articolo 15</u>** **<u>(Rappresentanza Legale)</u>** **<u>15.1</u>** La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni <u>conferitegli.</u>

3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; 6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile. 15.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione. 15.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa. **Articolo 16** **(Rappresentanza Legale)** 16.1 1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferite dall'assemblea. **Articolo 17** **(Maggioranze richieste per la decisione dei soci)** 17.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.2, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 17.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.	**Articolo 16** **(Maggioranze richieste per la decisione dei soci)** **16.1** Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.1, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. **16.2** E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge. **Articolo 17** **(Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)** **17.1** Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal Registro delle Imprese. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo. **17.2** L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato,

	l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione. **17.3** Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio. **17.4** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 16. **17.5** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. **17.6** È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. **17.7** L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato

Articolo 18 **(Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)** 18.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei Soci. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo. 18.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione. 18.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art.	oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione: a) approva la Relazione previsionale e programmatica; b) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione; c) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società; L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge. **Articolo 18** **(Collegio Sindacale)** **18.1** I soci nominano un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore può non essere fatta se la legge lo consente. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati. **18.2** I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio dei generi, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. **18.3** Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, verificatisi i presupposti di legge, del controllo legale dei conti della Società. **18.4** I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità

2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio 18.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 18. 18.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. 18.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. 18.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. **Articolo 19** **(Collegio Sindacale)** 19.1 I soci *possono nominare* un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. *La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi*	per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione. **<u>18.5</u>** Il Collegio sindacale ed il soggetto che esercita l'attività di revisione comunicano senza indugio alla Provincia di Savona le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmettono i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. **<u>Titolo V</u>** **<u>Recesso ed esclusione del Socio</u>** **<u>Articolo 19</u>** **<u>(Diritto di recesso del Socio)</u>** **<u>19.1</u>** Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11.1, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società; c) una fusione o scissione; d) la revoca dello stato di liquidazione;

previsti dalla legge. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati. 19.2 I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto *delle normative di equilibrio dei generi*, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. 19.3 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis CC e, verificatisi i presupposti di legge , del controllo legale dei conti della Società. 19.4 I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.	e) il trasferimento della sede della Società all'estero; f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione; g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto. **<u>19.2</u>** Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario. **<u>19.3</u>** La comunicazione del recesso, motivata in relazione ai punti a-h, deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui al comma 19.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere. **<u>19.4</u>** Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare. **<u>19.5</u>** Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla

	loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. **<u>19.6</u>** A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 19 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto. **<u>19.7</u>** I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale. **<u>19.8</u>** Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.
Titolo V **Recesso e Esclusione del Socio** **Articolo 20** **(Diritto di recesso del Socio)** 20.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente *Articolo 14.1*, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società;	**<u>Articolo 20</u>** **<u>(Esclusione del Socio)</u>** **<u>20.1</u>** Il Socio può essere escluso dalla Società: a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale; b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato; c) qualora non sia partecipato integralmente da enti locali. **<u>20.2</u>** La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero

c) una fusione o scissione; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della Società all'estero; f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione; g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto; 20.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario. 20.3 La comunicazione del recesso deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui all'Articolo 20.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere. 20.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di recesso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della dichiarazione di recesso del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la	legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospenderne l'esecuzione. **<u>20.3</u>** Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare. **<u>20.4</u>** Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 20.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso

Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare. 20.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. 20.6 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 20 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto. 20.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale. 20.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione. **Articolo 21** **(Esclusione del Socio)** 21.1 Il Socio può essere escluso dalla Società: a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;	è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale. **20.5** L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione. **Titolo VI** **Bilancio, Scioglimento della Società** **Articolo 21** **(Bilancio)** **21.1** Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
c) qualora non sia partecipato integralmente da enti locali.

21.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospenderne l'esecuzione.

21.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

21.2 Il bilancio di esercizio, redatto dagli Amministratori, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio sindacale e la relazione dell'organo di revisione è presentato all'Assemblea per l'approvazione.

21.3 La proposta di bilancio, completa di Nota integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere trasmessa al Collegio Sindacale, e all'Organo di revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima dell'approvazione.
Il Collegio Sindacale e l'Organo di revisione, hanno quindici giorni di tempo dal ricevimento della proposta per la redazione ed il deposito della propria Relazione.

21.4 Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e dell'Organo di revisione legale dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Articolo 21-bis
(Utili)

Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

Articolo 22
(Scioglimento della Società)

22.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

22.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

22.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 21.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale. 21.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.	a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo. **22.4** La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese. **22.5** Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
Titolo VI **Bilancio, Scioglimento della Società** **Articolo 22** **(Bilancio)** Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. *Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.*	**22.6** Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge. **22.7** Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.
Articolo 23 **(Scioglimento della Società)** 23.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. 23.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 23.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:	**Articolo 23** **(Rinvio)** Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliori realizzo. 23.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese. 23.5 Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. 23.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge. 23.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. **Articolo 24** **(Rinvio)** Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.	

Bozza per i Soci

PATTI PARASOCIALI
TRA GLI ENTI SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA SOCIETÀ "TPL LINEA S.R.L."

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Savona, presso _____, i Soggetti pubblici di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della Società a responsabilità limitata denominata "TPL LINEA S.r.l." (in sigla anche "T.P.L."), in appresso indicata anche come "la Società", con sede in Savona, cap 17100, Valletta San Cristoforo 3 r, iscritta al Registro delle Imprese di Savona con Codice Fiscale e Partita IVA n. 01556040093, R.E.A. 156803:

PROVINCIA DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Savona";

e

COMUNE DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Savona";

e

COMUNE DI FINALE LIGURE con sede in Finale Ligure (SV), Via Pertica 29, codice fiscale 00318330099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Finale Ligure";

e

COMUNE DI ALASSIO con sede in Alassio (SV), Piazza della Libertà 3, codice fiscale 00277920096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Alassio";

e

COMUNE DI ALBENGA con sede in Albenga (SV), Piazza San Michele 17, codice fiscale 00279480099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Albenga";

e

COMUNE DI VARAZZE con sede in Varazze (SV), Via Nazioni Unite 5, codice fiscale 00318100096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Varazze";

e

COMUNE DI LOANO con sede in Loano (SV), Piazza Italia 2, codice fiscale 00308950096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Loano";

e

COMUNE DI VADO LIGURE con sede in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista 5, codice fiscale 00251200093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Vado Ligure";

e

COMUNE DI PIETRA LIGURE con sede in Pietra Ligure (SV), Via S.M.G. Rossello 21, codice fiscale 00332440098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in

seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Pietra Ligure”;

e

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE con sede in Cairo Montenotte (SV), Corso Italia 45, codice fiscale 00334690096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Cairo Montenotte”;

e

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA con sede in Albissola Marina (SV), Piazza del Popolo 12, codice fiscale 00333890093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Albissola Marina”;

e

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE con sede in Albisola Superiore (SV), Piazza Libertà 19, codice fiscale 00340950096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Albisola Superiore”;

e

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), Via Ticino, codice fiscale 00229160098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Borghetto Santo Spirito”;

e

COMUNE DI CELLE LIGURE con sede in Celle Ligure (SV), Via S. Boagno 11, codice fiscale 00333440097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Celle Ligure”;

e

COMUNE DI LAIGUEGLIA con sede in Laigueglia (SV), Via Genova 2, codice fiscale 81001590090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Laigueglia”;

e

COMUNE DI CERIALE con sede in Ceriale (SV), Piazza Nuova Italia 1, codice fiscale 00314120098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Ceriale”;

e

COMUNE DI ANDORA con sede in Andora (SV), Via Cavour 94, codice fiscale 00135420099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Andora”;

e

COMUNE DI BORGIO VEREZZI con sede in Borgio Verezzi (SV), Via Municipio 17, codice fiscale 00227410099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Borgio Verezzi”;

e

COMUNE DI SPOTORNO con sede in Spotorno (SV), Via Aurelia 60, codice fiscale 00232910091 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Spotorno”;

e

COMUNE DI QUILIANO con sede in Quiliano (SV), Località Massapè 21, codice fiscale 00212370092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Quiliano”;

e

COMUNE DI MILLESIMO con sede in Millesimo (SV), Piazza Italia 1, codice fiscale 00342680097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Millesimo";

e

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA con sede in Villanova d'Albenga (SV), Via Albenga 46, codice fiscale 00297750093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Villanova d'Albenga";

e

COMUNE DI CALIZZANO con sede in Calizzano (SV), Via Rosalia 4, codice fiscale 00336110093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Calizzano";

e

COMUNE DI BOISSANO con sede in Boissano (SV), Piazza Govi 1, codice fiscale 81001410091 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Boissano";

e

COMUNE DI TOIRANO con sede in Toirano (SV), Via Braida 35, codice fiscale 00165480096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Toirano";

e

COMUNE DI CISANO SUL NEVA con sede in Cisano sul Neva (SV), Via Colombo 53, codice fiscale 00305870099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Cisano sul Neva";

e

COMUNE DI CARCARE con sede in Carcare (SV), Piazza Caravadossi 26, codice fiscale 00224110098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Carcare";

e

COMUNE DI CASANOVA LERRONE con sede in Casanova Lerrone (SV), Via Roma 19, codice fiscale 00327960092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Casanova Lerrone";

e

COMUNE DI GARLENDA con sede in Garlenda (SV), Via Roma 4, codice fiscale 00327980090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Garlenda";

e

COMUNE DI BARDINETO con sede in Bardineto (SV), Piazza della Chiesa 6, codice fiscale 00339030090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Bardineto";

e

COMUNE DI STELLANELLO con sede in Stellanello (SV), Via Roma 1, codice fiscale 00358000099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Stellanello";

e

COMUNE DI GIUSTENICE con sede in Giustenice (SV), Piazza Vittorio Veneto 8, codice fiscale 00336100094 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari

poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Giustenice";

e

COMUNE DI NOLI con sede in Noli (SV), Piazza Milite Ignoto 6, codice fiscale 00296990096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Noli";

e

COMUNE DI MAGLIOLO con sede in Magliolo (SV), Piazza Plebiscito 26, codice fiscale 00342700093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Magliolo";

e

COMUNE DI BALESTRINO con sede in Balestrino (SV), Via Panizzi 28, codice fiscale 00338410095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Balestrino";

e

COMUNE DI CENGIO con sede in Cengio (SV), Piazza Martiri Partigiani 8, codice fiscale 00338220098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Cengio";

e

COMUNE DI ARNASCO con sede in Arnasco (SV), Piazza Municipio 1, codice fiscale 00326540093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Arnasco";

e

COMUNE DI VENDONE con sede in Vendone (SV), Via Capoluogo 1, codice fiscale 00326560091 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Vendone";

e

COMUNE DI ALTARE con sede in Altare (SV), Via Annibale Restagno 2, codice fiscale 00328650098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Altare";

e

COMUNE DI CAPRAUNA con sede in Caprauna (CN), Piazza Sant'Antonio 15, codice fiscale 00495600041 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Caprauna";

e

COMUNE DI ZUCCARELLO con sede in Zuccarello (SV), Via Tornatore 138, codice fiscale 00331480095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Zuccarello";

e

COMUNE DI ERLI con sede in Erli (SV), Via Piemonte 12, codice fiscale 00341140093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Erli";

e

COMUNE DI CASTELBIANCO con sede in Castelbianco (SV), Via Veravo 11, codice fiscale 00340200096 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Castelbianco";

e

COMUNE DI NASINO con sede in Nasino (SV), Via Montegrappa 10, codice fiscale 00342860095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Nasino";

e

COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA con sede in Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), Via Provinciale 6, codice fiscale 00379280092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena";

e

COMUNE DI ONZO con sede in Onzo (SV), Piazza Capitolo 29, codice fiscale 00326580099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Onzo";

e

COMUNE DI ALTO con sede in Alto (CN), Via Roma 1, codice fiscale 00399150044 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Alto";

e

COMUNE DI TESTICO con sede in Testico (SV), Via IV Novembre 1, codice fiscale 00358010098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Testico";

e

COMUNE DI DEGO con sede in Dego (SV), Via Municipio 10, codice fiscale 92007910091 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Dego";

e

COMUNE DI BERGEGGI con sede in Bergeggi (SV), Via De Mari 28/D, codice fiscale 00245250097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Bergeggi";

e

COMUNE DI ORCO FEGLINO con sede in Orco Feglino (SV), Piazza Municipio 3, codice fiscale 00334250099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Orco Feglino";

e

COMUNE DI CALICE LIGURE con sede in Calice Ligure (SV), Piazza Massa 15, codice fiscale 00311510093 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Calice Ligure";

e

COMUNE DI SASSELLO con sede in Sassello (SV), Piazza Concezione 8, codice fiscale 00296950090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Sassello";

e

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO con sede in Tovo San Giacomo (SV), Piazza Umberto I 1, codice fiscale 00338460090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Tovo San Giacomo";

e

COMUNE DI PONTINVREA con sede in Pontinvrea (SV), Piazza Indipendenza 1, codice fiscale 00248290090 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Pontinvrea";

e

COMUNE DI PLODIO con sede in Plodio (SV), Località Chiesa, codice fiscale 00261320097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Plodio";

e

COMUNE DI ROCCAVIGNALE con sede in Roccavignale (SV), Via Roma 20, codice fiscale 00341340099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Roccavignale";

e

COMUNE DI MURIALDO con sede in Murialdo (SV), Via Piano 41, codice fiscale 00338310097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Murialdo";

e

COMUNE DI STELLA con sede in Stella (SV), Località Rovieto Superiore 3, codice fiscale 00277280095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Stella";

e

COMUNE DI MIOGLIA con sede in Mioglia (SV), Via Roma 4, codice fiscale 00275230092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Mioglia";

e

COMUNE DI MALLARE con sede in Mallare (SV), Via Cattaneo 11, codice fiscale 00253630099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Mallare";

e

COMUNE DI PALLARE con sede in Pallare (SV), Piazza San Marco 20, codice fiscale 00266020098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Pallare";

e

COMUNE DI COSSERIA con sede in Cosseria (SV), Località Chiesa 1, codice fiscale 00298560095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Cosseria";

e

COMUNE DI PIANA CRIXIA con sede in Piana Crixia (SV), Via Giovanni Chiarlone 47, codice fiscale 00266290097 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Piana Crixia";

e

COMUNE DI GIUSVALLA con sede in Giusvalla (SV), Corso Bovio 8, codice fiscale 92008210095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Giusvalla";

e

COMUNE DI OSIGLIA con sede in Osiglia (SV), Località Rossi 2, codice fiscale 00341680098 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto

o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Osiglia";

e

COMUNE DI RIALTO con sede in Rialto (SV), Via Melogno 34, codice fiscale 00361130099 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Rialto";

e

COMUNE DI VEZZI PORTIO con sede in Vezzi Portio (SV), Via Porte di Spagna 20, codice fiscale 00341200095 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Vezzi Portio";

e

COMUNE DI BORMIDA con sede in Bormida (SV), Località Chiesa 3, codice fiscale 00247020092 in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Bormida";

premesso che

a) Il capitale sociale della Società TPL Linea s.r.l. è attualmente pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00), così ripartito:
   - Provincia di Savona è titolare di una quota pari ad Euro 1.747.425,52, corrispondente allo 34,263% del capitale della stessa;
   - Comune di Savona è titolare di una quota pari ad Euro 1.474.662,49, corrispondente al 28,915% del capitale della stessa;
   - GTT spa è titolare di una quota pari ad Euro _____, corrispondente al 12,240% del capitale della stessa
   - Comune di Finale Ligure è titolare di una quota pari ad Euro 221.080,31, corrispondente al 4,335% del capitale della stessa;
   - Comune di Alassio è titolare di una quota pari ad Euro 114.898,66, corrispondente al 2,253% del capitale della stessa;
   - Comune di Albenga è titolare di una quota pari ad Euro 111.599,44, corrispondente al 2,188% del capitale della stessa;
   - Comune di Varazze è titolare di una quota pari ad Euro 89.943,93, corrispondente al 1,764% del capitale della stessa;
   - Comune di Loano è titolare di una quota pari ad Euro 71.320,36, corrispondente al 1,398% del capitale della stessa;
   - Comune di Vado Ligure è titolare di una quota pari ad Euro 66.486,05, corrispondente al 1,304% del capitale della stessa;
   - Comune di Pietra Ligure è titolare di una quota pari ad Euro 64.693,25, corrispondente al 1,268% del capitale della stessa;
   - Comune di Cairo Montenotte è titolare di una quota pari ad Euro 57.128,49, corrispondente al 1,120% del capitale della stessa;
   - Comune di Albissola Marina è titolare di una quota pari ad Euro 45.773,69, corrispondente al 0,898% del capitale della stessa;
   - Comune di Albisola Superiore è titolare di una quota pari ad Euro 41.731,35, corrispondente al 0,818% del capitale della stessa;
   - Comune di Borghetto Santo Spirito è titolare di una quota pari ad Euro 41.139,75, corrispondente al 0,807% del capitale della stessa;
   - Comune di Celle Ligure è titolare di una quota pari ad Euro 38.853,62, corrispondente al 0,762% del capitale della stessa;
   - Comune di Laigueglia è titolare di una quota pari ad Euro 36.348,71, corrispondente al 0,713% del capitale della stessa;
   - Comune di Ceriale è titolare di una quota pari ad Euro 36.176,58, corrispondente al 0,709% del capitale della stessa;

- Comune di Andora è titolare di una quota pari ad Euro 34.742,15, corrispondente al 0,681% del capitale della stessa;
- Comune di Borgio Verezzi è titolare di una quota pari ad Euro 29.205,20, corrispondente al 0,573% del capitale della stessa;
- Comune di Spotorno è titolare di una quota pari ad Euro 23.443,82, corrispondente al 0,460% del capitale della stessa;
- Comune di Quiliano è titolare di una quota pari ad Euro 20.241,18, corrispondente al 0,397% del capitale della stessa;
- Comune di Millesimo è titolare di una quota pari ad Euro 11.485,61, corrispondente al 0,225% del capitale della stessa;
- Comune di Villanova d'Albenga è titolare di una quota pari ad Euro 8.864,84, corrispondente al 0,174% del capitale della stessa;
- Comune di Calizzano è titolare di una quota pari ad Euro 8.740,00, corrispondente al 0,171% del capitale della stessa;
- Comune di Boissano è titolare di una quota pari ad Euro 7.344,33, corrispondente al 0,144% del capitale della stessa;
- Comune di Toirano è titolare di una quota pari ad Euro 7.200,89, corrispondente al 0,141% del capitale della stessa;
- Comune di Cisano sul Neva è titolare di una quota pari ad Euro 6.827,94, corrispondente al 0,134% del capitale della stessa;
- Comune di Carcare è titolare di una quota pari ad Euro 6.396,84, corrispondente al 0,125% del capitale della stessa;
- Comune di Casanova Lerrone è titolare di una quota pari ad Euro 4.332,01, corrispondente al 0,085% del capitale della stessa;
- Comune di Garlenda è titolare di una quota pari ad Euro 4.102,50, corrispondente al 0,080% del capitale della stessa;
- Comune di Bardineto è titolare di una quota pari ad Euro 3.743,07, corrispondente al 0,073% del capitale della stessa;
- Comune di Stellanello è titolare di una quota pari ad Euro 3.327,90, corrispondente al 0,065% del capitale della stessa;
- Comune di Giustenice di una quota pari ad Euro 2.983,64, corrispondente al 0,059% del capitale della stessa;
- Comune di Noli è titolare di una quota pari ad Euro 2.063,36, corrispondente al 0,040% del capitale della stessa;
- Comune di Balestrino è titolare di una quota pari ad Euro 1.750,02, corrispondente al 0,034% del capitale della stessa;
- Comune di Magliolo è titolare di una quota pari ad Euro 1.750,02, corrispondente al 0,034% del capitale della stessa;
- Comune di Cengio è titolare di una quota pari ad Euro 1.396,67, corrispondente al 0,027% del capitale della stessa;
- Comune di Arnasco è titolare di una quota pari ad Euro 1.319,69, corrispondente al 0,026% del capitale della stessa;
- Comune di Vendone è titolare di una quota pari ad Euro 1.004,11, corrispondente al 0,020% del capitale della stessa;
- Comune di Altare è titolare di una quota pari ad Euro 984,56, corrispondente al 0,019% del capitale della stessa;
- Comune di Caprauna è titolare di una quota pari ad Euro 946,73, corrispondente al 0,019% del capitale della stessa;
- Comune di Zuccarello è titolare di una quota pari ad Euro 889,35, corrispondente al 0,017% del capitale della stessa;
- Comune di Castelbianco è titolare di una quota pari ad Euro 803,28, corrispondente al 0,016% del capitale della stessa;
- Comune di Erli è titolare di una quota pari ad Euro 803,28, corrispondente al 0,016% del capitale della stessa;
- Comune di Nasino è titolare di una quota pari ad Euro 774,60, corrispondente al 0,015% del capitale

della stessa;

- Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena è titolare di una quota pari ad Euro 688,53, corrispondente al 0,014% del capitale della stessa;
- Comune di Onzo è titolare di una quota pari ad Euro 688,53, corrispondente al 0,014% del capitale della stessa;
- Comune di Alto è titolare di una quota pari ad Euro 688,53, corrispondente al 0,014% del capitale della stessa;
- Comune di Testico è titolare di una quota pari ad Euro 631,15, corrispondente al 0,012% del capitale della stessa;
- Comune di Dego è titolare di una quota pari ad Euro 452,90, corrispondente al 0,009% del capitale della stessa;
- Comune di Bergeggi è titolare di una quota pari ad Euro 371,33, corrispondente al 0,007% del capitale della stessa;
- Comune di Orco Feglino è titolare di una quota pari ad Euro 371,33, corrispondente al 0,007% del capitale della stessa;
- Comune di Calice Ligure è titolare di una quota pari ad Euro 362,88, corrispondente al 0,007% del capitale della stessa;
- Comune di Sassello è titolare di una quota pari ad Euro 354,44, corrispondente al 0,007% del capitale della stessa;
- Comune di Tovo San Giacomo è titolare di una quota pari ad Euro 286,89, corrispondente al 0,006% del capitale della stessa;
- Comune di Pontinvrea è titolare di una quota pari ad Euro 185,66, corrispondente al 0,004% del capitale della stessa;
- Comune di Plodio è titolare di una quota pari ad Euro 185,66, corrispondente al 0,004% del capitale della stessa;
- Comune di Roccavignale è titolare di una quota pari ad Euro 185,66, corrispondente al 0,004% del capitale della stessa;
- Comune di Murialdo è titolare di una quota pari ad Euro 120,96, corrispondente al 0,002% del capitale della stessa;
- Comune di Stella è titolare di una quota pari ad Euro 120,96, corrispondente al 0,002% del capitale della stessa;
- Comune di Bormida è titolare di una quota pari ad Euro 30,95, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Cosseria è titolare di una quota pari ad Euro 33,76, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Giusvalla è titolare di una quota pari ad Euro 30,95, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Osiglia è titolare di una quota pari ad Euro 30,95, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Mallare è titolare di una quota pari ad Euro 60,48, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Mioglia è titolare di una quota pari ad Euro 61,89, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Pallare è titolare di una quota pari ad Euro 60,48, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Piana Crixia è titolare di una quota pari ad Euro 33,76, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Rialto è titolare di una quota pari ad Euro 30,95, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;
- Comune di Vezzi Portio è titolare di una quota pari ad Euro 30,95, corrispondente al 0,001% del capitale della stessa;

b) T.P.L. opera secondo il modello dell'"*in house providing*" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e ed è sottoposta, come consentito dall'articolo 5, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, al controllo analogo congiunto degli Enti Soci;

c) ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Società TPL (d'ora in poi per brevità "Statuto"), sono "Enti soci" gli enti locali costituenti **l'Ambito Territoriale Ottimale del Savonese** e che, in tale qualità, possono partecipare all'esercizio del controllo analogo;
d) l'articolo 4-bis dello Statuto rinvia ai Patti Parasociali per quanto concerne l'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti soci;
e) gli Enti Soci intendono, pertanto, sottoscrivere dei Patti Parasociali al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" congiunto su TPL.; possono aderire ai presenti Patti Parasociali ulteriori Soci pubblici;
f) il controllo analogo non ha matrice strettamente civilistica, ma anche di tipo amministrativo e si intende come controllo gestionale e finanziario stringente sulla Società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la stessa Società operi quale *longa manus* dei soggetti pubblici affidanti e serviti dalla sua attività;
g) possono detenere quote della Società, gli Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo sulla Società, nonché persone giuridiche dagli stessi controllate. E' ammessa la partecipazione di capitali privati consentita dalle vigenti disposizioni, in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società;
h) nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è permessa solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

tutto quanto sopra premesso e rilevato, gli Enti Soci, concordemente convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso degli Enti Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITÀ

Gli Enti Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di T.P.L. quale società *in house providing* per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona e degli altri Enti pubblici, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio coordinato su T.P.L. dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi.

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e di controllo analogo, oltre quanto previsto dallo Statuto di T.P.L., rafforzando in tal modo l'attività della Provincia di Savona e degli altri Enti Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello *"in house providing"* ai sensi dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea ed in particolare dall'articolo 5, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché dalle vigenti disposizioni nazionali.

I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dalla Provincia di Savona e dagli altri Enti Soci nei confronti della Societ*à in house*.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da T.P.L. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Gli Enti Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Ente

Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell' *"in house"*, saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.

La Società è sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti Soci mediante il Comitato di coordinamento degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo si esercita ai sensi dell'articolo 4-bis dello Statuto, attraverso tre diverse modalità temporali di seguito descritte:

A) il controllo preventivo è esercitato attraverso l'approvazione:
1. della Relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 4-quater dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Provincia di Savona e degli altri Enti soci pubblici;
2. di piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. di ogni atto ulteriore previsto dai presenti Patti parasociali;

B) il controllo contestuale è esercitato attraverso:
1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 4-quater dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la determinazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
4. l'esercizio di controlli ispettivi;

C) il controllo successivo è esercitato attraverso:
1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato dagli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società alla Provincia di Savona e agli altri Enti Soci ai fini del controllo che sarà effettuato entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi ed indirizzi stabiliti dagli Enti di programmazione e controllo, per tutti i servizi ed in particolare per il servizio del Trasporto pubblico locale, e sulla capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario nel rispetto delle previsioni del piano d'ambito, dei documenti di programmazione e del contratto di servizio. Il controllo si estende, altresì, alla verifica dell'efficacia dei servizi resi rispetto all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà degli Enti Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

ARTICOLO 4 - ORGANO PER IL CONTROLLO ANALOGO

E' istituito il Comitato di coordinamento, composto dai legali rappresentanti *pro tempore* della Provincia di Savona e di ciascun altro Ente Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

Il Comitato è istituito al fine di coordinare la Provincia di Savona e gli altri Enti Soci nell'esercizio del controllo analogo e costituisce la sede di condivisione dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori sulla gestione e amministrazione della Società.

Il Comitato deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a T.P.L. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

Il Comitato esprime tutti i pareri, indirizzi e raccomandazioni che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo sulla Società.

Ciascuno Ente Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente al Comitato proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

Gli Enti Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

In sede di Assemblea societaria, i Soci sono tenuti ad attenersi alle decisioni e agli indirizzi del Comitato di coordinamento.
In particolare, il Comitato può chiedere la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'Organo amministrativo nei casi in cui il medesimo si sia discostato dagli indirizzi impartiti o dalle autorizzazioni concesse ovvero abbia adottato immotivatamente provvedimenti in contrasto con i pareri dello stesso Comitato.

Il Comitato svolge la sua attività senza oneri economici.

Il Comitato è convocato dal Presidente, designato dalla Assemblea dei soci e tra i suoi membri, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. Il Comitato è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Comitato almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
Il Comitato si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società.
In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato, in seconda convocazione il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
La Segreteria del Comitato può essere svolta dalla Provincia di Savona o dal Comune di Savona; in subordine dal personale della Società a seguito di determinazione del Comitato stesso.
Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio Ente o altro Socio per le riunioni del Comitato stesso. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.
Gli Enti Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nel Comitato di coordinamento.

ARTICOLO 5 - CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO

Attraverso il Comitato gli Enti Soci esercitano nei confronti della Società i poteri di indirizzo, formulando ogni parere ritenuto necessario in ordine agli argomenti proposti dall'Organo Amministrativo ai fini delle relative

deliberazioni assembleari previste dallo Statuto.
Inoltre, gli Enti Soci, attraverso il Comitato, concorrono a determinare le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società l'approvazione ogni anno, della Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4-quater dello Statuto.

ARTICOLO 6 - FUNZIONI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nella Relazione previsionale e programmatica e sull'andamento della gestione in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità, con l'obiettivo di garantire che la Società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni e alle aspettative della collettività, sotto il profilo quantitativo, qualitativo ed economico in attuazione del piano d'ambito e del contratto di servizio. Esso si esplica attraverso una relazione semestrale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, da trasmettersi al Comitato entro il 31 luglio di ogni anno.
Il controllo contestuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e sull'andamento della gestione è esercitato, altresì, tutte le volte che si renda necessario sulla base delle comunicazioni e segnalazioni formulate dagli amministratori e dagli organi di controllo di T.P.L.

ARTICOLO 7 - FUNZIONI DI ANALISI DELLA RENDICONTAZIONE E CONTROLLO SUCCESSIVO

Il controllo successivo si esplica attraverso la comparazione tra i parametri operativi del servizio riferiti all'ultimo esercizio di bilancio e la capacità della società di perseguire gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari.
Per consentire l'attuazione del controllo di cui al presente articolo, entro il 31 marzo di ogni anno, la Società redige un report corredato dagli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati operativi rispetto agli obiettivi programmati, che verranno valutati unitamente agli schemi di bilancio e relativi allegati predisposti dagli amministratori.
La Società inoltre è tenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016, a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale una relazione sul governo societario.
I predetti atti sono trasmessi alla Provincia di Savona ed al Comitato senza indugio.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI ISPETTIVI E INFORMATIVA

La Società mette a disposizione della Provincia di Savona e degli altri Enti Soci i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo di tutti gli Enti Soci, dovrà consentire l'esercizio di poteri ispettivi e garantire l'accesso a documenti ed informazioni connessi al rispetto di tutti i propri vincoli operativi quali, a titolo esemplificativo, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale in ordine agli affidamenti di attività da parte degli Enti pubblici Soci, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo degli Enti Soci - per il tramite del Comitato di Coordinamento- in merito a specifici argomenti da inserire. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 4 quater dello Statuto, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte degli Enti Soci sui medesimi;
- trasmissione agli Enti Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione agli Enti Soci, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- trasmissione agli Enti Soci della Relazione previsionale e programmatica e della relazione semestrale

approvate dall'Assemblea dei Soci.

La trasmissione dei dati di cui al presente articolo nonché agli articoli precedenti deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

ARTICOLO 9 – POTERI DEL COMUNE DI SAVONA

In considerazione dell'estensione della comunità territoriale di riferimento, anche al di fuori delle modalità di cui agli articoli precedenti il Comune di Savona provvede ad esercitare il controllo analogo attraverso la richiesta vincolante di compiere specifici atti, di adottare provvedimenti e misure nei confronti della Società, relativi al proprio territorio, quali espressione del controllo analogo rivolto alla tutela degli interessi della propria comunità territoriale.

ARTICOLO 10 – POTERI DEGLI ENTI SOCI

In considerazione della possibilità che alla Società siano affidati, con la formula dell'*in house*, servizi di trasporto diversi da quelli costituenti il trasporto pubblico locale di cui alla L. Reg. n. 33/2013, anche al di fuori delle modalità di cui agli articoli precedenti, ciascun Ente Socio affidante i predetti servizi può formulare richiesta vincolante al **Comitato** di compiere specifici atti, provvedimenti e misure nei confronti della Società che costituiscono espressione del controllo analogo riferiti allo specifico servizio affidato.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli Organi della Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dal Comitato e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

ARTICOLO 12 - AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ

Gli specifici Contratti di servizio per lo svolgimento delle attività affidate a T.P.L. devono avere il seguente contenuto minimo:

a) oggetto con dettaglio delle attività;
b) durata;
c) illustrazione dei costi;
d) corrispettivi articolati per singola prestazione;
e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016, gli atti di affidamento dovranno dare atto:

- dei principi generali di congruità a cui rispondono gli affidamenti alla T.P.L.;
- delle convenienze e benefici per la collettività, che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al mercato, in virtù degli elementi di universalità e socialità, efficienza e qualità del servizio, economicità e ottimale impiego di risorse pubbliche;

I medesimi atti dovranno, altresì, definire e codificare specifici criteri di determinazione dei corrispettivi, sulla cui base effettuare la verifica della congruità economica dell'affidamento, attraverso la valutazione dei criteri stessi. Sulla base dei suddetti criteri T.P.L. potrà presentare le proposte di attività all'Ente socio.

ARTICOLO 13 - DURATA

Gli Enti Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si

rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salva la facoltà di recesso con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Ente Socio sottoscrittore.

Rimane comunque in facoltà degli Enti Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza dell'80% (ottanta per cento) della partecipazione azionaria degli Enti Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI

Ciascuno degli Enti Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

I presenti Patti Parasociali saranno recepiti dall'Assemblea dei Soci di T.P.L. che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di amministrazione alla sua osservanza.

ARTICOLO 15 - RECESSO

La perdita della qualità di Ente Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dagli Enti Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza della partecipazione azionaria alla Società.

L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; gli Enti Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

ARTICOLO 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona.

ARTICOLO 18 - NORMA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.